



COMUNE DI MAROPATI
Città Metropolitana di Reggio Calabria

ORDINANZA DEL SINDACO

PROT. N° 6286 SZL 20 NOV. 2020
N° 20 del 20.11.2020

OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19. DISPOSIZIONI A TUTELA DEI CITTADINI E DELLA SALUTE PUBBLICA SUL TERRITORIO COMUNALE.

IL SINDACO

nella qualità di "Autorità sanitaria locale"

Visto le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale, regionale e metropolitano;

Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l'interessamento di più ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformità nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 luglio 2020, n.74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il

31 gennaio 2020»;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «*Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/1739 del 3 giugno 2020*»;

Visti i vari decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e le varie Ordinanze del Presidente della Regione Calabria, atte al contenimento della diffusione della pandemia da Covid-19;

Visti da ultimi il D.P.C.M. del 13 ottobre 2020, il D.P.C.M. del 18 ottobre 2020, il D.P.C.M. del 24 ottobre 2020;

Premesso che nell'ambito della propria attività istituzionale, il sottoscritto veniva informato, per vie brevi, dalle Autorità competenti che due concittadini di Maropati sono risultati positivi al covid 19;

Ritenuto che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica previste dall'art. 50 c. 4 del D.lgs. n. 267/2000;

Vista la Circolare del Ministero della Salute del 12 ottobre 2020;

Accertata la necessità di disporre la misura dell'isolamento nei confronti degli infetti e a quarantena obbligatoria nei confronti dei soggetti entrati in stretto e diretto contatto con il soggetto potenzialmente a rischio all'infezione da Covid- 19;

Visto l'art. 50 comma 5 del D.Lgs. 267/2000 che recita espressamente: "*In particolare in caso di esigenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della Comunità locale....*";

ORDINA

- Ai soggetti risultati positivi a Covid-19, così come identificato in separato documento allegato sub lett. A), che forma parte integrante e sostanziale del presente atto sebbene non soggetto a pubblicazione per motivi di tutela della privacy degli interessati, la misura dell'isolamento per la tutta la durata del periodo di positività, in ambiente e condizioni tali da prevenire la trasmissione dell'infezione;

INTIMA

- agli interessati:

- di evitare ogni e qualsiasi contatto sociale;
- il divieto assoluto di spostamenti e viaggi;
- l'obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza che l'ASP predisporrà. Con avviso che la violazione della presente ordinanza sarà punita ai sensi di legge e con le più severe norme dettate dalla vigente normativa in materia di contrasto alla diffusione della epidemia di COVID 19.

DISPONE

- che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio comunale, a cura del Responsabile del Servizio Affari Generali;
- di notificare, a cura dell'Ufficio Polizia Locale, la presente Ordinanza ai soggetti destinatari del provvedimento, come identificati nei documenti di cui alle lettere A) agli atti;

- di trasmettere la presente Ordinanza, per gli adempimenti consequenziali:
 - alla Prefettura di Reggio Calabria;
 - al Responsabile del Servizio Affari Generali;
 - alla Polizia Municipale;
 - all' Azienda A.S.P. di Reggio Calabria;
 - alla Stazione dei Carabinieri di Feroletto della Chiesa;
 - al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria per quanto di competenza;
 - alla Regione Calabria;
- al che i dati personali inerenti le misure, di cui alla presente ordinanza siano trattati, in ogni fase del procedimento e da tutti i soggetti coinvolti, secondo le modalità, di cui all'art 5 e nel rispetto delle disposizioni, di cui all'art. 9, comma 2, lettera i) del GDPR 2016/679;

AVVERTE

- che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell'art.650 del Codice Penale, in conformità a quanto previsto dall'art.3, comma 4 del D.L. 23 febbraio 2020 n.6 sopracitato.
- Avverso la presente Ordinanza è ammessa proposizione di ricorso al TAR entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall'adozione del presente provvedimento.

Maropati, lì 20.11.2020



IL SINDACO
Sindaco Giorgio CIURLEO

**MISURE PREVISTE PERI SOGGETTI POSTI IN ISOLAMENTO
CIRCOLARE 12 OTTOBRE 2020 MINISTERO DELLA SALUTE**

L'isolamento dei casi di documentata infezione da SARS-CoV-2 si riferisce alla separazione delle persone infette dal resto della comunità per la durata del periodo di contagiosità, in ambiente e condizioni tali da prevenire la trasmissione dell'infezione.

Casi positivi asintomatici

Le persone asintomatiche risultate positive alla ricerca di SARSCoV-2 possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulta eseguito un test molecolare con risultato negativo (10 giorni + test).

Casi positivi sintomatici

Le persone sintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi (non considerando anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo) accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test).

Casi positivi a lungo termine

Le persone che pur non presentando più sintomi, continuano a risultare positive al test molecolare per SARS-CoV-2, in caso di assenza di sintomatologia (fatta eccezione per ageusia/disgeusi e anosmia che possono perdurare per diverso tempo dopo la guarigione) da almeno una settimana, potranno interrompere l'isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi. Questo criterio potrà essere modulato dalle autorità sanitarie d'intesa con esperti clinici e microbiologi/virologi, tenendo conto dello stato immunitario delle persone interessate (nei pazienti immunodepressi il periodo di contagiosità può essere prolungato)